

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

Allegato 1) alla deliberazione n. 253 del 07/06/2023

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE
DELL'ITER PROCEDIMENTALE SANZIONATORIO
IN MATERIA IGIENICO SANITARIA NELL'AMBITO DEL
TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL 5 DI ORISTANO**

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

INDICE	Pag.
Art. 1 – Oggetto e finalità	3
Art. 2 – Riferimenti normativi	3
Art. 3 – Gli organi accertatori e il procedimento sanzionatorio	4
Art. 4 – Il Responsabile di Procedimento	5
Art. 5 - Accertamento della violazione, contestazione e notifica	5
Art 6 - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (Sequestro e confisca)	6
Art. 7 – Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta	7
Art. 8 – Scritti difensivi / Audizione personale	7
Art. 9 – Avvio del Procedimento	8
Art. 10 – Istruttoria del Procedimento Sanzionatorio	8
Art. 11 – Entità della Sanzione	9
Art. 12 – Irrogazione delle Sanzioni amministrative	9
Art. 13 – Termine e modalità del pagamento delle somme ingiunte	9
Art. 14 - Spese di procedimento	10
Art. 15 – Rateizzazione della sanzione	10
Art. 16 - Verifica adempimento e riscossione coattiva delle sanzioni	11
Art. 17 – Opposizione all'Ordinanza d'ingiunzione	12
Art. 18 – Efficacia del Regolamento	13
ALLEGATO AL REGOLAMENTO:	14
• Allegato A “Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie”;	

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria**Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina la procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, riguardanti le violazioni alle disposizioni di legge correlate a materie di igiene e sanità accertate nell'ambito del territorio di competenza dell'ASL n. 5 di Oristano, nel rispetto delle previsioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il procedimento sanzionatorio nel suo complesso e, in particolare, le procedure contestuali e successive ai verbali di contestazione redatti dagli organi di vigilanza territorialmente competenti con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni.

3. La SSD "Ufficio Sanzioni in Materia Igienico Sanitaria" è preposta, tra le altre cose, alla gestione delle attività relative alle sanzioni amministrative in materia igienico sanitaria" secondo la normativa vigente (legge 689/1981 e s.m.i – L.R. 3/2008 e s.m.i.), e, pertanto, alla emissione di ordinanze di ingiunzione, ordinanze di archiviazione e di altri provvedimenti in materia.

Art. 2 – Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento costituisce attuazione della seguente normativa:

- Legge n. 689 del 24 novembre 1981, "Modifiche del sistema penale"
- D.P.R n. 571 del 29 luglio 1982 "Norme per l'attuazione degli art. 15, ultimo comma e 17, penultimo comma, della legge n. 689 del 24 novembre 1981";
- Legge n. 890 del 20 novembre 1982 "Notificazioni di atti a mezzo posta";
- D. L.gs n. 150 del 01/09/2011;
- Legge Regionale n. 3 del 05 marzo 2008 "Disposizioni nel settore sanitario e sociale", art. 8, comma 12;
- Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni per quanto compatibilmente applicabili;
- Legge n. 190/2012, art. 1, comma 41, che ha introdotto l'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, rubricata "Conflitto di interessi";
- D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
- Piano Triennale aziendale trasparenza e prevenzione della corruzione e Piano Nazionale Anticorruzione;
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

- D. L. vo n. 133/2009 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006.
- D. L. vo 186/2011, Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008
- Disposizioni normative di settore.

I suddetti riferimenti normativi si intendono comprensivi di tutte le modificazioni ed integrazioni succedutesi nel tempo.

Art. 3 – Gli organi accertatori e il procedimento sanzionatorio

1. Gli organi accertatori, cioè i soggetti cui spetta l'accertamento delle violazioni costituenti illecito amministrativo, sono definiti dall'art. 13 della Legge 689/1981, quali organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro.
2. Gli Organi Accertatori abilitati ad effettuare i controlli e gli accertamenti in materia igienico sanitaria, possono pertanto individuarsi come soggetti interni (Servizi) all'ASL 5 di Oristano e soggetti esterni che operano presso altri Enti pubblici. ed in particolare:
3. I soggetti interni all'ASL 5 di Oristano sono principalmente i seguenti Servizi:
 - a) Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
 - b) Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche;
 - c) Anagrafe canina e randagismo;
 - c) Igiene degli Alimenti di Origine Animale;
 - d) Sanità Animale;
 - e) Altri Servizi abilitati all'accertamento e contestazione di violazioni in materia igienico-sanitaria.
4. I soggetti esterni all'ASL 5 di Oristano abilitati ad effettuare accertamenti in materia igienico sanitaria sono principalmente: (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie Locali Municipale, Polizia Stradale, Corpo Forestale dello Stato, Agenti accertatori ministeriali ecc.)
5. All'interno dell'ASL 5 di Oristano, sono Agenti Accertatori:
 - gli operatori sanitari con il ruolo di Autorità competente Locale sulla base di quanto disposto dall'art. 2, del D. L. vo 6 novembre 2007, n. 193;
 - gli operatori sanitari con il ruolo di Agenti e Ufficiali di polizia giudiziaria con compiti di vigilanza e ispezione;
6. Il procedimento di applicazione della sanzione origina in ogni caso da una attività di accertamento della violazione, contestazione e notifica. Conseguentemente a detta attività, il sanzionato ha la facoltà di estinguere la sanzione, entro 60 giorni dalla notifica della medesima, mediante pagamento in misura ridotta.
7. Qualora il sanzionato non si avvale della facoltà di pagare in misura ridotta, l'Ufficio Sanzioni in Materia igienico Sanitaria, è chiamato a esercitare le attività giuridiche e amministrative che regolamentano il procedimento sanzionatorio e pertanto a seconda dei casi deve provvedere a:

Pag. 4 a 19

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

- a) esaminare i verbali di accertamento e contestazione e relativa notifica di illecito amministrativo elevati dagli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia igienico sanitaria;
- b) acquisire i rapporti di mancato pagamento e di atti a comprova dell'avvenuta notifica ed eventuale ulteriore documentazione che sia necessaria alla prova di illecito, trasmessi dagli organi accertatori, siano essi interni all'Azienda che esterni ad essa, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/81;
- c) acquisire gli scritti difensivi e le richieste di audizione avanzate ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81;
- d) trasmettere gli scritti difensivi e/o i verbali di audizione personale all'organo accertatore per eventuali controdeduzioni;
- e) gestire la fase istruttoria fino all'emissione degli atti conseguenti ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81 (ordinanza di ingiunzione o di archiviazione);
- f) gestire le istanze di rateizzazione della sanzione pecuniaria ingiunta;
- g) gestire la fase istruttoria conseguente all'opposizione del sequestro operato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/81,
- h) predisporre i ruoli esattoriali nell'ipotesi del mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria comminata con ordinanza ingiunzione, nei termini di legge;
- i) trasmettere all'Ufficio Legale gli atti necessari a rappresentare l'Ente in giudizio, in caso di opposizione giudiziale all'ordinanza ingiunzione.

Art. 4 – Il Responsabile di Procedimento

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Responsabilità dei procedimenti relativi alle Sanzioni Amministrative in materia Igienico Sanitaria è attribuita alla Struttura Semplice Dipartimentale (SSD) denominata "Ufficio Sanzioni in Materia Igienico Sanitaria"

Il Direttore della SSD denominata "Ufficio Sanzioni in Materia Igienico Sanitaria", per i procedimenti di propria competenza, provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto alla struttura la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.

Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui al punto precedente, è considerato responsabile del singolo procedimento il Direttore della SSD denominata "Ufficio Sanzioni in Materia Igienico Sanitaria".

Art. 5 - Accertamento della violazione, contestazione e notifica

1. Gli organi accertatori individuati ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/81, sia nel caso in cui procedono alla contestazione immediata, sia nel caso in cui ciò non sia stato possibile, documentano il compimento di tutti gli atti relativi all'accertamento e alla contestazione in apposito verbale che dovrà contenere:

- a) indicazioni della data, ora e luogo di accertamento;

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

- b) generalità e qualifica verbalizzante o dei verbalizzanti;
- c) generalità del trasgressore, sua residenza e qualifica rivestita, in considerazione anche di quanto disposto dall'art. 2 della legge 689/1981;
- d) descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
- e) indicazioni della norma violata;
- f) indicazioni della norma che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria e l'ammontare della stessa;
- g) individuazione di eventuali responsabili in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge 689/1981, e loro generalità;
- h) indicazione, nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro (60) sessanta giorni dalla data di contestazione, della misura della sanzione stessa e delle modalità stabilite per il pagamento;
- i) indicazione dell'obbligo del trasgressore e/o obbligato in solido di trasmettere la ricevuta di avvenuto pagamento della sanzione all'Ente che ha redatto il verbale di accertamento;
- j) indicazione dell'Ufficio Sanzioni al quale gli interessati possono chiedere di essere sentiti e presentare scritti difensivi entro 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione;
- k) firma del trasgressore o dei trasgressori e di quanti hanno proceduto ad accertare la violazione
- l) relata di notifica.

2. In caso di contestazione immediata, l'interessato potrà chiedere l'inserimento nel verbale di proprie osservazioni in merito all'infrazione contestata. Copia del verbale viene consegnata al contravventore. Qualora l'autore della violazione si rifiuta di firmare o di ricevere copia, il verbalizzante dovrà darne atto in calce al verbale, che si intende regolarmente notificato ai sensi dell'art. 138 c.p.c.

Art 6. Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (Sequestro e confisca)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando e ove previste, è effettuata ai sensi degli art.li 19, 20 e 21 della legge n. 689 del 24 novembre 1981.

2. Nel caso gli agenti accertatori abbiano proceduto al sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità competente indicata nell'art. 4 del presente Regolamento (Ufficio Sanzioni) con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta (silenzio – assenso).

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

3. Qualora avverso il sequestro non sia stata presentata alcuna opposizione, con l'ordinanza ingiunzione l'Ufficio Sanzioni può disporre anche la confisca delle cose oggetto del sequestro, secondo quanto disposto dagli artt. 19-20 della legge n. 689 del 24 novembre 1981.
4. L'Ufficio Sanzioni può (confisca facoltativa) disporre la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e deve (confisca obbligatoria) disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che appartengano a una delle persone a cui è ingiunto il pagamento.
5. L'ufficio deve sempre disporre la confisca delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza ingiunzione (confisca necessaria)
6. L'ufficio sanzioni ha facoltà di esaminare, direttamente o a mezzo di dipendenti appositamente incaricati, le cose sequestrate in ogni momento, può farne eseguire fotografie o altre riproduzioni e può disporre gli altri accertamenti che ritenga opportuni (art. 10 D.P.R. 571/1982).
7. Quando il provvedimento che dispone la confisca diventa inoppugnabile, l'Ufficio Sanzioni dispone con ordinanza l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate, da eseguirsi a cura dell'organo che ha effettuato il sequestro, al quale a tal fine viene inviata copia della ordinanza (art. 15 D.P.R. 517/1982).
8. Anche prima che sia stato concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
9. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è stata emessa ordinanza ingiunzione di pagamento o se non è stata disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro 6 mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Art. 7 – Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta

1. Entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, è ammesso il pagamento liberatorio in misura ridotta, che estingue il procedimento, senza nessun'altra conseguenza per il trasgressore, fatte salve diverse previsioni di legge.
2. Il pagamento in misura ridotta del verbale estingue il procedimento sanzionatorio anche qualora siano presentati scritti difensivi.
3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto stabilito non ha valore ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In questo caso la somma versata è tenuta in acconto fino alla completa estinzione.

Art. 8 – Scritti difensivi/Audizione personale

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

1. In alternativa al pagamento in misura ridotta, i soggetti interessati entro 30 giorni dalla data di avvenuta contestazione o notificazione della sanzione, hanno facoltà di presentare all'Ufficio Sanzioni scritti difensivi, allegando copia del verbale di accertamento e ogni eventuale documentazione che si ritenga necessaria, utilizzando l'apposito modulo "**Scritti difensivi e/o richiesta di audizione**" (**Modello n. 1**) pubblicato nel sito istituzionale dell'ASL n. 3 di Oristano.
2. L'interessato ha facoltà di farsi assistere durante l'audizione personale da persone di sua fiducia.
3. Allo stesso è altresì riconosciuta la facoltà di delegare altri in sua vece, in tal caso la delega nominativa dovrà risultare da atto redatto in forma scritta e sottoscritta dall'interessato.
4. L'Ufficio Sanzioni comunica al richiedente il luogo la data e l'ora in cui si terrà l'audizione personale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata (PEC) ovvero con ogni altro mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurarne la piena conoscenza.
5. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione personale viene redatto apposito verbale, sottoscritto da chi rilascia le dichiarazioni e dal funzionario che presiede all'audizione. Al verbale possono essere allegate memorie, controdeduzioni scritte o altra documentazione inerente l'illecito contestato.
6. Il verbale redatto in duplice copia, viene consegnato all'interessato e l'altra copia custodita in atti.
7. La mancata presentazione all'audizione, senza idonea giustificazione da parte dell'interessato regolarmente convocato, equivale a rinuncia all'audizione personale.
8. L'Ufficio Sanzioni potrà richiedere ai fini istruttori all'Autorità che ha elevato la sanzione le proprie controdeduzioni, i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio in merito agli scritti difensivi, alla documentazione allegata e alle risultanze della audizione personale.
9. Qualora ritenuto necessario e nel caso di istruttorie di particolare complessità potrà essere espletato qualsiasi altro accertamento ritenuto utile (es. richiesta di ulteriori eventuali pareri tecnici e/o legali scritti), comunque non obbligatori e non vincolanti.
10. La facoltà di richiedere ulteriori pareri in merito al verbale di contestazione può essere comunque esercitata anche in assenza di scritti difensivi/audizione personale, laddove se ne ravvisasse la necessità.
11. La presentazione di scritti difensivi e/o richiesta di audizione non sospende i termini al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art 16 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981. Pertanto qualora l'Interessato, pur avendo inoltrato uno scritto difensivo, provveda ad effettuare il pagamento in misura ridotta, l'Ufficio Sanzioni non terrà conto delle motivazioni riportate negli scritti difensivi e/o verbale di audizione personale in quanto il pagamento ha effetto liberatorio ed estingue il procedimento sanzionatorio a suo carico.
12. La presentazione di scritti difensivi e documenti non è soggetta all'imposta di bollo.

Art. 9 – Avvio del Procedimento

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

1. Qualora il trasgressore/obbligato in solido non si sia avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta l'organo accertatore deve trasmettere all'Ufficio Sanzioni il rapporto e il verbale con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, unitamente alla documentazione attestante il mancato pagamento in misura ridotta.
2. Il rapporto deve contenere tutti gli elementi cognitivi e probatori per consentire all'Ufficio Sanzioni una precisa valutazione del fatto illecito. Pertanto dovrà contenere l'indicazione degli accertamenti svolti, dei fatti accertati, dei soggetti interessati – responsabili e obbligati in solido – nonché delle violazioni rilevate.
3. Ai fini probatori, al rapporto andranno allegati gli originali del verbale di contestazione nonché prova dell'eseguita contestazione e/o notificazione unitamente alla copia di ogni altra documentazione necessaria a costituire prova dell'illecito.

Art. 10 – Istruttoria del Procedimento Sanzionatorio

1. L'istruttoria del procedimento si articola come segue:
 - a) ricezione e disamina del processo verbale e di eventuale documentazione a corredo;
 - b) raccolta ed esame degli scritti difensivi e di ulteriore documentazione pervenuta;
 - c) richiesta ed analisi di eventuali controdeduzioni presentate dall'organo accertatore;
 - d) audizione dei sanzionati, ove da questi richiesta, con redazione dell'apposito verbale sottoscritto dalle parti intervenute, da rilasciarsi in copia agli interessati;
 - e) esame di eventuale richiesta di rateizzazione della sanzione inoltrata dai trasgressori;
 - f) raccolta documentale e/o di sommarie informazioni utili ai fini dell'istruttoria ex art. 13 Legge 689/81;
 - g) nei casi di particolare complessità, richiesta di ulteriori eventuali pareri tecnici e/o legali scritti, comunque non obbligatori e non vincolanti, a organi interni e/o esterni in merito a varie problematiche poste dalle fattispecie esaminate;
 - h) gestione delle comunicazioni/notifiche correlate ai procedimenti.
2. L'istruttoria si conclude con la proposta di adozione del provvedimento, reputato più opportuno, a seconda del caso di specie, cui agli artt. 18 (ordinanza ingiunzione di pagamento o ordinanza di archiviazione), 19 (ordinanza sull'opposizione al sequestro), 20 (ordinanza di confisca e distruzione/alienazione), 26 (ammissione al pagamento rateale della sanzione pecuniaria).

Art. 11 – Entità della Sanzione

1. Ai fini della determinazione dell'entità della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, saranno valutate le seguenti condizioni:
 - a) gravità della violazione;

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

- b) azioni svolte dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.

In particolare nella definizione della sanzione si terrà conto dei criteri espliciti nell'**Allegato A)** al presente Regolamento "**Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia Igienico Sanitaria**"

Art. 12 – Irrogazione delle Sanzioni amministrative

1. Gli atti dispositivi conseguenti ai procedimenti avviati con la contestazione di violazione di legge sanzionate in via amministrativa sono adottati dal Responsabile della SSD Ufficio Sanzioni, in capo al quale è posta la responsabilità della gestione delle attività amministrative che regolamentano la materia sanzionatoria.
2. L'ordinanza di archiviazione, deve essere integralmente comunicata all'Organo Accertatore che ha redatto il rapporto obbligatorio, così come previsto dalla art. 17 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

Art. 13 – Termine e modalità del pagamento delle somme ingiunte

1. Entro **30** (trenta) giorni dalla notifica dell'Ordinanza di Ingiunzione, come previsto all'art. 18, della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, i trasgressori devono provvedere al versamento della sanzione ingiunta.
2. Il termine per il pagamento è di **sessanta giorni** se l'interessato **risiede all'estero**.
3. Il pagamento, dovrà avvenire con le modalità riportate nell'Ordinanza di Ingiunzione.
4. Il sanzionato, al fine di accelerare le operazioni di chiusura del procedimento dovrà trasmettere copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento alla SSD Ufficio Sanzioni in Materia Igienico Sanitaria, tenendo conto delle indicazioni riportate nell'Ordinanza d'Ingiunzione.

ART 14 - Spese di procedimento

1. Le spese del procedimento contemplate nell'art 18 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, riguardano non solo la notifica dell'ordinanza ma anche gli altri oneri attinenti al procedimento sanzionatorio quali spese di istruttoria e generali.
2. Tali spese sono dovute sia dal soggetto obbligato principale che dall'obbligato in solido e il pagamento delle stesse può essere eseguito da quest'ultimo per l'importo complessivo dato dalla somma delle spese previste per ogni ordinanza notificata compresa la propria, liberando così anche l'obbligato principale.
3. L'emissione dell'ordinanza di archiviazione non è soggetta a spese.

Art. 15 – Rateizzazione della sanzione

1. Ai sensi dell'art. **26** della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 il trasgressore o l'obbligato in solido, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può richiedere per iscritto nelle memorie difensive, in sede di audizione ovvero entro il **trentesimo** giorno dalla data di avvenuta notifica dell'Ordinanza di ingiunzione, il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria.

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

2. Per "condizioni economiche disagiate" s'intendono situazione economiche e patrimoniali, puntualmente documentate, nelle quali il pagamento della sanzione in un'unica soluzione inciderebbe con gravi ripercussioni sulla vita lavorativa e/o personale del richiedente.
3. La rateizzazione non sarà concessa per sanzioni inferiori a **€ 150,00**.
4. L'istanza di ammissione al pagamento rateizzato dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo "**Istanza di Ammissione al Pagamento Rateizzato**" (Modello n. 2) pubblicato nel sito istituzionale dell'ASL n. 5 di Oristano.
5. Per le persone fisiche dovrà allegarsi la certificazione ISEE del proprio nucleo familiare, riferita all'anno precedente la data di presentazione dell'istanza. Per i contribuenti diversi dalle persone fisiche copia dell'ultimo Bilancio o dell'ultima dichiarazione fiscale presentata, che attesti le condizioni economiche, ovvero altra documentazione, ritenuta utile dall'interessato che comprovi la difficoltà di adempiere al pagamento della sanzione in un'unica soluzione.
6. Il pagamento rateale della sanzione, integrato dal relativo piano di ammortamento del debito, può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione, ovvero successivamente entro **trenta** giorni dalla notifica dell'Ordinanza con apposita comunicazione inviata all'Interessato con raccomandata A/R o tramite PEC.
7. Il numero delle rate mensili è stabilito dall'Ufficio Sanzioni in relazione ai seguenti parametri:
- a) importo della Sanzione;
 - b) grado di condizione economica disagiate debitamente certificata, in cui si trova il sanzionato;
 - c) non inferiore a tre e non superiore 30 rate;
8. ciascuna rata è determinata dall'ufficio e comunque non potrà essere inferiore ad **€ 50,00**. La tabella 1) riporta le informazioni e valori (parametri) da considerare per autorizzare il pagamento rateale della sanzione sulla base del rapporto ISEE/Sanzione (tenuto conto che l'Importo minimo di ciascuna rata, non potrà essere inferiore ad **€ 50,00** come previsto al precedente punto 4):

Tabella 1)

Importo Sanzione	VALORI ISEE				
	fino a € 6.000,00	da € 6001 a € 10.000,00	da € 10.001,00 a € 18.000,00	da € 18.001,00 a € 24.000,00	da € 24.001,00 a € 30.000,00
Fino a 200 €	4	4	Non rateizzabile	Non rateizzabile	Non rateizzabile
da € 201,00 a € 1000,00	12	10	8	3	Non rateizzabile
Da € 1001,00 a € 3000,00	24	20	10	8	3

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

da € 3001,00 a € 5000,00	30	24	20	12	6
➤ Di € 5000,00	30	30	24	16	8
	Numero massimo di rate				

9. Per gli obbligati che non siano persone fisiche la presenza di condizioni economiche disagiate sarà valutata tenendo conto del contesto economico generale presente al momento dell'irrogazione della sanzione, delle eventuali ulteriori condizioni di crisi in cui versa l'azienda da dimostrare mediante apposita breve relazione adeguatamente documentata, nonché delle ripercussioni che l'applicazione della sanzione potrebbe determinare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'azienda.

10. Alla dilazione di pagamento viene applicato l'interesse legale calcolato nella misura fissata ai sensi dall'art. 21 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni.

11. Rimane facoltà del debitore, cumulare più ratei in un unico versamento e/o estinguere il debito in un'unica soluzione, mentre il mancato, ritardato o inesatto versamento anche solo di uno dei ratei dovuti, comporterà l'immediata decadenza dal beneficio della rateizzazione, con conseguente avvio della procedura per il recupero coattivo dell'intero credito.

Art. 16 - Verifica adempimento e riscossione coattiva delle sanzioni

1. L'Ufficio Sanzioni, provvederà a verificare lo stato dei pagamenti.
2. Decorso inutilmente il termine per il pagamento fissato con l'ordinanza di ingiunzione, salvo nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato, si procederà al recupero coattivo delle somme dovute secondo quanto disposto dall'articolo 27 della Legge 689/1981.
3. L'azione del recupero coattivo viene effettuata tramite apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle Entrate.
4. Il diritto a riscuotere le somme dovute per sanzioni amministrative si prescrive nel termine di 5 anni dal momento in cui è stata commessa la violazione.
5. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile.

Art. 17 – Opposizione all'Ordinanza d'ingiunzione

1. Ai sensi dell'art 22/bis della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, come modificato dall'art. 6 del D. L vo. n. 150 del 01/09/2011, l'Ordinanza di ingiunzione può essere impugnata, entro **30** giorni dalla notifica della medesima, **60** giorni se l'interessato risiede all'estero, davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
2. Qualora la sanzione è stata applicata per violazioni concernenti le materie o importi di seguito elencati, l'opposizione si propone davanti al Giudice Unico del Tribunale, in tutti gli altri casi davanti al giudice di Pace:

- a) tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

- b) previdenza e assistenza obbligatoria;
- c) tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- d) igiene degli alimenti e delle bevande;
- e) valutaria;
- f) antiriciclaggio;
- g) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo di € 15.493,00;
- h) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a € 15.493,00;
- i) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal Regio Decreto 21 dicembre 1930.

3. In caso di opposizione giudiziale avverso l'ordinanza ingiunzione l'Ufficio Sanzioni provvede alla trasmissione all'Ufficio Legale degli atti necessari alla rappresentanza in giudizio dell'Ente.

4. In caso di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'ordinanza ingiunzione, l'Ufficio Sanzioni inviterà l'interessato al pagamento della sanzione stabilita nel termine di trenta giorni dal deposito della pronuncia del Tribunale.

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

Art. 18 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente regolamento diventa esecutivo contestualmente all'approvazione del medesimo attraverso l'atto deliberativo da parte del Direttore Generale dell'ASL n. 5 di Oristano che lo approva.
2. Ogni altra disposizione e/o provvedimento in contrasto con il presente regolamento è revocato.
3. L'entrata in vigore di disposizioni contenute in norme di rango superiore, abroga le disposizioni contenute nel presente regolamento, se con le stesse risultano incompatibili.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO:

- Allegato A “Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie”;

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria**Allegato A****Criteria per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie**

Ai fini della determinazione dell'entità della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, ai sensi dell'art. 11 della Legge 689/1981, saranno valutate le seguenti condizioni:

- a) gravità della violazione;
- b) l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) personalità dell'agente e delle sue condizioni economiche.

La gravità della violazione è desunta dall'entità ed intenzionalità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito, nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità dell'azione o omissione.

In merito alla valutazione dell'**opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione**, si riporta orientamento conforme del Consiglio di Stato, Sentenza Sez.VI 21.12.2012 N.6638:

“L'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione non può configurarsi nella mera, sia pur fattiva, collaborazione procedimentale post factum del soggetto nei cui confronti si sia proceduto alla contestazione dell'illecito amministrativo.

Ai fini della diminuzione della sanzione in misura ridotta, i comportamenti rilevanti sono quelli che in concreto comportano una attenuazione delle conseguenze pregiudizievoli prodotte dall'illecito purché consapevolmente, spontaneamente e operativamente assunti dall'agente prima dell'apertura del procedimento sanzionatorio.

Nei confronti non si richiede, ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria in misura più ridotta, un atteggiamento necessariamente fattivo ma può essere valido anche la mera interruzione volontaria della condotta che attenui le conseguenze dell'illecito, pur restando maggiormente apprezzabile un atteggiamento assimilabile al recesso attivo, fino al “contrarius actus” inteso ad eliminare o ad attenuare le conseguenze pregiudizievoli della condotta.

È comunque imprescindibile, in entrambi i casi, che tali condotte siano poste in essere consapevolmente in un momento antecedente l'avvio del procedimento sanzionatorio.

È perciò irrilevante, in funzione diminvente, l'atteggiamento successivo tenuto dall'agente, in quanto un'eventuale ed anormale persistenza dovrebbe condurre semmai a connotare in termini di particolare gravità la condotta da sanzionare).

La personalità del trasgressore è desunta dalla collaborazione e disponibilità prestata e manifestata al fine di risolvere l'illecito ed eventualmente anche dall'assenza a suo carico di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia (assenza di recidiva).

Le condizioni economiche sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

sanzione secondo quanto risulta da specifica documentazione presentata ed eventualmente accertata d'ufficio.

Qualora il trasgressore sia una persona fisica ai fini dell'accertamento delle sue condizioni economiche si tiene conto in via prioritaria ma non esclusiva dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente la data di presentazione dell'Istanza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si configura la situazione di disagio economico in caso di:

- a) Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo all'anno precedente inferiore ad € 13.000,00
- b) Situazioni familiari e personali di particolare gravità quali la presenza di familiari di 1° grado affetti da handicap o malattie gravi o invalidità (comprovati da idonea documentazione o da certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica e riconosciuta dagli organi di competenza) Tali situazioni sono prese in considerazione indipendentemente dal reddito percepito nell'anno precedente;
- c) perdita del lavoro (indipendentemente dal reddito percepito nell'anno precedente);
- d) altre situazioni opportunamente documentate dal trasgressore e ritenute idonee a configurare la sussistenza di condizione economica disagiata;

Per il trasgressore e/o gli obbligati in solido che non siano persone fisiche la presenza di condizioni economiche disagiate sarà valutata tenendo conto del contesto economico generale presente al momento dell'irrogazione della sanzione e delle eventuali ulteriori condizioni di crisi in cui versa l'azienda che dovranno essere dimostrate mediante dichiarazione auto-certificativa, adeguatamente documentata, nonché delle ripercussioni che l'applicazione della sanzione potrebbe determinare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'azienda.

Sulla base dei criteri sopra riportati e al sussistere delle circostanze appresso descritte verranno comminate le seguenti sanzioni:

1. Sanzione pari al minimo edittale:

Si applica **una sanzione pari al minimo edittale** o se questo non è espresso, **pari ad 1/5 della sanzione prevista** se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione agli atti risulta che il trasgressore si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

1. 1:

- a) il trasgressore non ha commesso infrazioni della stessa indole nel corso dei precedenti cinque anni;
- b) ha commesso una violazione di lieve entità;
- c) ha dato prova di essersi adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito;
- d) ha assunto un atteggiamento collaborativo e disponibile al fine di risolvere l'illecito

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria**1.2:**

il trasgressore, in assenza di una violazione di grave entità e/o di recidiva, si trova in condizioni di disagio economico puntualmente documentato o auto-dichiarato e accertabile d'ufficio o emergano situazioni familiari e personali di particolare gravità quali la presenza nel proprio nucleo familiare o altri familiari di 1° grado, comprovate da idonea documentazione o da certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica e riconosciuta dagli organi di competenza, perdita del lavoro, ecc., indipendenti dal reddito percepito nell'anno precedente;

1.3:

il trasgressore, in assenza di una violazione di grave entità e/o di recidiva ha commesso l'illecito con colpa lieve in condizione di errato convincimento della liceità del suo operato correlato ad una errata percezione del contesto in cui si è perpetrato l'illecito;

2 Sanzione pari al pagamento in misura ridotta nei casi in cui dalla documentazione agli atti risulta che il trasgressore si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

2. Il trasgressore, in presenza di una violazione di grave entità e/o di recidiva, si trova in condizioni di disagio economico, puntualmente documentato o auto-dichiarato e accertabile d'ufficio, o emergano situazioni familiari e personali di particolare gravità quali la presenza nel proprio nucleo familiare o altri familiari di 1° grado, comprovate da idonea certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica riconosciuta, ovvero perdita del lavoro indipendenti dal reddito percepito nell'anno precedente;

2.2: nel caso in cui non emergono attenuanti di cui ai punti precedenti ma gli scritti difensivi hanno evidenziato un problema interpretativo della norma applicata che non è manifestamente infondato, anche se non meritevole di accoglimento;

2.3:

a) il trasgressore non ha commesso infrazioni della stessa indole nel corso dei precedenti cinque anni;

b) si è adoperato solo in parte al fine di attenuare le conseguenze pregiudizievoli della condotta;

3 Sanzione pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo (quello più favorevole al trasgressore) maggiorato del 25% (la maggiorazione sarà del 50% in caso di violazione grave) nei casi in cui dalla documentazione agli atti risulta che il trasgressore si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

a) il trasgressore non si è avvalso della facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta e dalle memorie difensive/audizione personale non sono emerse circostanze attenuanti né problemi interpretativi e, le motivazioni proposte negli scritti difensivi sono del tutto infondate (fatto salvo i casi in cui ricorrano i presupposti per l'applicazione di una sanzione maggiore: es. recidiva, violazione di grave entità, dolo ecc.);

b) In assenza di memorie difensive/audizione personale e nel caso non vi siano ulteriori elementi per valutare circostanze attenuanti o aggravanti correlati all'infrazione

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

commessa, in considerazione del fatto che il trasgressore non si è avvalso della facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta.

4 Sanzione pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo (quello più favorevole al trasgressore) maggiorato del 50 / 100 % nei casi in cui dalla documentazione agli atti risulta che il trasgressore si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) In caso di reiterazione dell'illecito ovvero laddove il trasgressore, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, commette un'altra violazione della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni:
 - I. nel caso di 1^a reiterazione = maggiorazione del 50 %
 - II. nel caso di 2^a reiterazione = maggiorazione del 100 %

5 Sanzione fino al massimo edittale

Si applica una sanzione fino al massimo edittale se dalla documentazione agli atti risulta anche una sola delle seguenti ipotesi:

- a) si è in presenza di recidiva nell'illecito ovvero il trasgressore ha già commesso due infrazioni della stessa indole nel corso dei precedenti cinque anni decorrenti dalla data della nuova contestazione dell'illecito. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
- b) si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo.

Criteri per l'applicazione dell'art. 8 c.1 L. 689/1981: "Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative"

"Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo"

Nei casi in cui trova applicazione l'art. 8 c. 1 della L. 689/1981 si applicano i seguenti principi:

- 1) nel caso in cui vengano contestate n. 2 violazioni sia applicherà la sanzione più grave aumentata del 30%
- 2) nel caso in cui vengano contestate n. 3 violazioni sia applicherà la sanzione più grave aumentata del 50%

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

- 3) nel caso in cui vengano contestate n. 4 violazioni sia applicherà la sanzione più grave aumentata del 100%;
- 4) nel caso in cui vengano contestate più di 4 violazioni sia applicherà la sanzione più grave aumentata al triplo;

Qualora il trasgressore si trovi contestualmente in situazione di reiterazione dell'illecito (ovvero laddove il trasgressore, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo), commette un'altra violazione della stessa indole sarà disposto, per ciascuna delle circostanze di cui ai punti 1 - 2 - 3, un ulteriore incremento della sanzione nella misura del 10%

8. Casi residuali: In tutte le circostanze non ricomprese nei precedenti punti ai fini della definizione della sanzione amministrativa dal minimo al massimo edittale si terrà conto dei "Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie" di cui all'art. 11 della Legge 689/1981 secondo quanto sopra riportato.

9. Disposizioni transitorie: Quanto su definito e disposto trova applicazione a partire dalla data di approvazione del presente regolamento anche in relazione a tutte le pratiche pendenti presso l'ufficio sanzioni in materia igienico sanitaria, per le quali risulti ancora aperta l'istruttoria.